



Contenzioso

Congedo parentale: legittimo il licenziamento di chi ne abusa Va rispettata la finalità di cura e assistenza dei figli

di Valeria Zeppilli 25 Settembre 2025

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità tutela non solo la maternità naturale, e quindi le donne, ma anche situazioni indipendenti riferibili alla paternità. Il presupposto dei diritti riconosciuti al padre, tuttavia, è che la loro protezione assolva alle esigenze del bambino e, in particolare, a quelle di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del piccolo. Ciò premesso, per la Corte di cassazione (ordinanza 24922/2025), la natura di diritto potestativo legalmente riconosciuta al congedo parentale non esclude che quest'ultimo possa essere assoggettato a verifica circa le modalità con le quali è esercitato in concreto, al fine di escludere eventuali abusi del diritto perpetrati mediante comportamenti incoerenti con le finalità dell'istituto. Il diritto potestativo, in effetti, si caratterizza per la realizzazione, da parte del titolare, dell'interesse tutelato, cui corrisponde una mera soggezione della controparte alla dichiarazione della volontà di esercitarlo e alle conseguenze che ne derivano. Per i giudici, tuttavia, occorre rilevare che la titolarità di un diritto potestativo non può in nessun senso trasformarsi in totale discrezionalità e arbitrio nel suo esercizio.

Con particolare riferimento al diritto al congedo parentale, come posto in evidenza dalla Corte di cassazione, occorre che il suo esercizio abbia come fine la cura diretta del bambino e la sua assistenza. Tutte le attività che non hanno una relazione diretta con tale obiettivo, laddove esercitate durante il congedo, sono idonee a configurare un abuso del diritto e i controlli in tal senso esercitati sono del tutto legittimi. Si pensi al caso, analizzato dalla Cassazione, in cui il padre in congedo parentale, invece che concentrarsi sulla cura del figlio e sul soddisfacimento dei suoi bisogni affettivi, si dedicava anche ad attività lavorative all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla moglie, dovendo addirittura ricorrere a un aiuto esterno per sopperire alla sua assenza nella vita della prole. In fattispecie come queste ci si trova innegabilmente di fronte a un abuso del congedo parentale e tale circostanza produce due conseguenze giuridicamente rilevanti: nei confronti del datore di lavoro, rileva l'assenza di buona fede del lavoratore nel privarlo ingiustamente della prestazione lavorativa e la lesione dell'affidamento da lui riposto nel dipendente; nei confronti dell'ente di previdenza che eroga il trattamento economico, rileva l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale. Circostanze che, complessivamente considerate, per i giudici della Corte di Cassazione possono legittimamente determinare il licenziamento del dipendente.